

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
- N A P O L I -**

Ricorre la **ECOPLUS s.p.a.**, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Antonio Rao, P. I.V.A. 03548890619, con sede in Napoli al Corso Arnaldo Lucci n. 45, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura ad litem, dagli Avv.ti Antonio Romano (C.F. RMNNTN47S05A512K) ed Alessandro Romano (C.F. RMNLSN78R23F839K), presso i quali elettivamente domicilia all'indirizzo p.e.c. alessandro.romano@avvocatismcv.com (fax 081/18379179) per l'annullamento, previa sospensione, de: **a)** Diniego rilascio permesso di costruire prot. n. 8900 del 13/08/2021, notificato a mezzo pec in pari data, del Dirigente dell'Area Tecnica – Settore Urbanistica del Comune di Gricignano d'Aversa; **b)** gli atti preordinati, connessi e consequenziali.

**F A T T O**

La società ricorrente, giusta atto di compravendita per notaio Umberto D'Angelo del 30.03.2010 registrato a Caserta al n. 1838 il 13.04.2010, è proprietaria del suolo sito nel Comune di Gricignano d'Aversa e distinto in catasto al Foglio n.3, P.lla 281. Su detto suolo ha ottenuto dal Comune di Gricignano di Aversa il Permesso di Costruire n. 55 del 01/07/2010 per la realizzazione di un opificio industriale, i cui lavori non hanno avuto poi esecuzione. Con Deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio A.S.I. della Provincia di Caserta n.156 del 29.04.2014, la ricorrente è divenuta assegnataria del suolo prima detto ed ha, conseguentemente, avanzato una nuova richiesta di permesso di costruire, del medesimo contenuto di quello già in precedenza assentito, stavolta negato con il

provvedimento impugnato sub a), che è illegittimo e va annullato, previa sospensione, per le seguenti considerazioni in

## **DIRITTO**

### **I- VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, BUONA FEDE E DILIGENZA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

L'unica motivazione su cui poggia il diniego opposto è costituita dalla mancanza agli atti del nulla osta preventivo da parte del Consorzio A.S.I. di Caserta.

Così non è.

Come qui documentato, tra gli allegati trasmessi unitamente alla richiesta di permesso di costruire negato, vi è proprio il nulla osta del Consorzio A.S.I. ottenuto sin dal 2016, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 77 del 13 febbraio, non revocato e tutt'ora valido.

La censurata scorrettezza e mala fede si manifesta vieppiù se si considera che il provvedimento impugnato viene adottato il 13 agosto, appena 24 ore dopo la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa il 2 agosto!

### **II- VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE LEGGE N. 241/90 – ECCESSO DI POTERE - SVIAMENTO.**

In ogni caso, il provvedimento impugnato si manifesta illegittimo per violazione dell'art. 17-bis della Legge n. 241/90. Quest'ultimo, rubricato "Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici", prevede che, nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni

pubbliche, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta ricevuta si configura una ipotesi di silenzio assenso. Infatti, prosegue la norma violata, decorso il termine di trenta giorni, senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Ora, nel caso che ci occupa, lo stesso Comune di Gricignano di Aversa ha richiesto, con nota prot. n. 5103 del 14.05.2021, il suddetto nulla osta, trasmettendo gli atti relativi in triplice copia, ma non ha ricevuto riscontro nei termini previsti. Ne consegue che il nulla osta risulta reso.

Tra le novità introdotte nella Legge fondamentale sul procedimento amministrativo dalla Riforma Madia, vi è proprio l'introduzione dell'art. 17bis, che disciplina il c.d. silenzio orizzontale, ovvero la fattispecie oggetto di giudizio, al fine di perseguire il progetto di snellimento ad accelerazione dei procedimenti nei quali sono parti più enti ed amministrazioni.

### **DOMANDA DI SOSPENSIONE**

I fatti evidenziati ed i motivi di ricorso promossi, comprovano la fondatezza dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, definibile anche con sentenza succintamente motivata. Quanto al danno, la società ricorrente aveva già ottenuto una prima Autorizzazione Unica Regionale per la realizzazione e gestione dell'impianto progettato, accordata con D.D. G.R.C. n. 99 del 22.07.2016, ma quest'ultima è decaduta per decorso del termine di inizio lavori, ragion per cui ha avanzato alla Direzione competente della Giunta Regionale Campana una nuova richiesta di Autorizzazione Unica che è stata rilasciata in data 08/10/2020, giusta D.D. G.R.C. n. 232.

Ora, qualora non si proceda all'avvio delle lavorazioni progettate entro i termini concessi, per le quali non resta che acquisire il titolo edilizio già in precedenza ottenuto ed ora, invece, negato, ancora una volta l'A.U.A. verrà a scadere.

È necessaria, perciò, una tutela cautelare, anche in forma di ordine di riesame.

**P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, previa concessione della tutela cautelare invocata. Vittoria delle competenze professionali, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, e rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione al procuratore antistatario.

Aversa, 29/10/2021

*Avv. Alessandro Romano*